

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
I^a SEZIONE
L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 053/CGF
(2011/2012)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 284/CGF – RIUNIONE DEL 13 MAGGIO 2011

1° COLLEGIO

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Dr. Umberto Maiello, Dr. Lucio Molinari, Dr. Stefano Toschei – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DEL SIG. PULVIRENTI ANTONINO, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ CALCIO CATANIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AL CRITERIO PREVISTO DAL TITOLO II, PUNTO 2) DEL SISTEMA DELLE LICENZE NAZIONALI PER L'AMMISSIONE AI CAMPIONATI PROFESSIONISTICI 2010/2011, PUBBLICATO CON C.U. N. 117/A DEL 25 MAGGIO 2010 – NOTA N. 3569/123PF10-11/SP/GB DEL 7.12.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 67/CDN del 21.3.2011)

2) RICORSO DEL SIG. LO MONACO PIETRO AMMINISTRATORE DELEGATO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ CALCIO CATANIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AL CRITERIO PREVISTO DAL TITOLO II, PUNTO 2) DEL SISTEMA DELLE LICENZE NAZIONALI PER L'AMMISSIONE AI CAMPIONATI PROFESSIONISTICI 2010/2011, PUBBLICATO CON C.U. N. 117/A DEL 25 MAGGIO 2010 – NOTA N. 3569/123PF10-11/SP/GB DEL 7.12.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 67/CDN del 21.3.2011)

3) RICORSO DEL CALCIO CATANIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 1, C.G.S. – NOTA N. 3569/123PF10-11/SP/GB DEL 7.12.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 67/CDN del 21.3.2011)

Con distinti ricorsi ritualmente proposti il signor Pulvirenti Antonino, Presidente della società Catania Calcio S.p.A., il signor Lo Monaco Pietro, A.D. della società Catania Calcio S.p.A. e la società Catania Calcio S.p.A., hanno impugnato la decisione (Com. Uff. n. 67/CDN del 21.3.2011) con la quale la Commissione Disciplinare Nazionale, su deferimento della Procura Federale 7.12.2010, ha irrogato le seguenti sanzioni: 1-2) ai signori Pulvirenti Antonino e Lo Monaco Pietro, ammenda di €5.000,00 ciascuno; 3) alla società Catania Calcio S.p.A., ammenda di €10.000,00, per responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1. C.G.S., per il comportamento ascritto ai

propri legali rappresentanti, per la violazione di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione al criterio previsto dal Titolo II, punto 2) del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione ai Campionati Professionistici 2010/2011, pubblicato con Com. Uff. n. 117/A del 25.5.2010, per non avere depositato presso la Commissione Criteri Infrastrutturali entro il 30.6.2010 la licenza d'uso dell'impianto.

Con i motivi scritti, ai quali ci si riporta per brevità, i ricorrenti hanno dedotto l'insussistenza ed infondatezza degli addebiti disciplinari loro mossi, assumendo d'avere ottemperato al deposito, in data 30.6.2010, della licenza d'uso relativa allo Stadio rilasciata, in data 29.6.2010, dal Comune di Catania, unico soggetto a ciò deputato e pur, non necessitando, d'avere, in data 6.7.2010, depositato, per puro scrupolo tuzioristico, anche la licenza d'esercizio non appena la stessa era stata rilasciata dalla Questura di Catania.

Hanno concluso richiedendo il loro proscioglimento con conseguente annullamento delle sanzioni irrogate in prime cure.

Alla seduta del 13.5.2011, fissata davanti alla C.G.F. - 1^a Sezione Giudicante – è comparso il difensore dei ricorrenti il quale ha illustrato i motivi scritti, concludendo in conformità.

Osserva preliminarmente questa Corte che i ricorsi, contraddistinti dai nn. 382 – 383 – 384, proposti separatamente contro la stessa decisione, debbono essere riuniti attesa la loro connessione oggettiva.

I ricorsi sono fondati e, quindi, accoglibili.

Incorre, infatti, in errore, così motivando la responsabilità disciplinare degli odierni ricorrenti, la Commissione Disciplinare Nazionale allorché ha affermato che la licenza d'uso, depositata il 30.6.2010 dalla società Catania Calcio S.p.A. e proveniente dal Comune di Catania, non è altro che una attestazione inerente alla esistenza della convenzione d'uso, mentre la licenza di esercizio, correttamente rilasciata dal Questore di Catania, è stata depositata il 6.7.2010 e, dunque, in violazione del termine perentorio del 30.6.2010.

Osserva, per contro, questa Corte, in tal modo condividendo l'assunto dei ricorrenti, che il titolo II, punto 2) del Sistema delle Licenze Nazionali, quale addebito disciplinare contestato dalla Procura Federale, è stato correttamente ottemperato con il deposito, in data 30.6.2010, della licenza d'uso rilasciata in data 29.6.2010 dal Comune di Catania, Ente proprietario dell'impianto.

Infatti, il titolo II, punto 2) sopra richiamato, obbliga a depositare, nel termine perentorio del 30.6.2010, la licenza d'uso o di esercizio del suddetto impianto.

Il fatto che, in data 6.7.2010 la società Catania Calcio S.p.A., pur non essendovi tenuta e per mero scrupolo tuzioristico, abbia provveduto al deposito anche della licenza di esercizio rilasciata dal Questore di Catania, non può assumere alcun rilievo disciplinare.

Per questi motivi la C.G.F. riuniti i reclami nn. 1), 2) e 3) come sopra rispettivamente proposti dal Sig. Pulvirenti Antonino, dal Sig. Lo Monaco Pietro nonché dalla società Calcio Catania S.p.A. di Catania, li accoglie e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DELL'U.S. GROSSETO F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 2.000,00, INFLITTA AL CALCIATORE FERDINANDO SFORZINI SEGUITO GARA MODENA/GROSSETO DEL 7.5.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 99 del 9.5.2011)

Premesso che, dagli atti prodotti in sede di ricorso e da quelli presenti nel relativo fascicolo ed in particolare dal referto del rappresentante della Procura Federale presente ai fatti, risulta che nel corso della gara del Campionato di Calcio di Serie B disputatasi il 7.5.2011 a Modena tra la squadra locale ed il Grosseto:

A) il calciatore del Grosseto Ferdinando Sforzini (che aveva militato nel Modena nel campionato 2006/2007, dopo aver segnato un gol al Modena sotto la curva che ospitava proprio i sostenitori di quella squadra “rivolto alla curva soprastante, faceva, con la mano destra, il segno

plateale del taglio della gola, con la mano a mo' di coltello, passata su tutta la superficie del collo, per poi puntare il suo pugno destro in direzione degli stessi sostenitori, in modo minaccioso”;

B) tale comportamento assunto dal calciatore Sforzini creava un clima di forte tensione sia in campo che sugli spalti, tanto che il direttore di gara si trovava costretto ad ammonire i capitani delle due squadre;

C) la situazione precipitava nel corso dell'intervallo, quando alcuni sostenitori modenesi si avvicinavano al tunnel che conduce agli spogliatoi, di talché il direttore di gara invitava il calciatore Sforzini “a fare un gesto di distensione nei confronti dei suoi ex tifosi, una volta rientrati in campo”, ma detto calciatore “non accettava tale invito”;

D) neppure il calciatore accettava di chiedere scusa alla presenza di un capo tifoso (tale Giovanni Esposito) che era stato ammesso ad entrare nel tunnel degli spogliatoi; i fatti si dimostrano come effettivamente verificati, tenuto conto della forza fidefacente del rapporto del Quarto ufficiale, come già più volte affermato dagli Organi della giustizia sportiva;

Dato atto che dinanzi a tali fatti ed alla sanzione inflitta dal Giudice Sportivo allo Sforzini, l'U.S. Grosseto F.C. proponeva reclamo con procedura d'urgenza contestando:

A) in via preliminare, la legittimazione da parte del collaboratore della Procura Federale in quanto, ai sensi dell'art. 35, comma 1.1, C.G.S. sono solo i rapporti dell'arbitro, degli assistenti e del quarto ufficiale nonché i relativi allegati che fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, non citando la norma tra tali atti aventi forza fidefacente anche le relazioni stese dai collaboratori della Procura federale presenti allo svolgimento delle gare;

B) secondariamente, ma attraverso un ragionamento direttamente collegato con il primo assunto di cui sopra, la sanzione inflitta allo Sforzini non poteva essere irrogata dal Giudice Sportivo sulla scorta della sola relazione della Procura Federale in quanto il direttore di gara non aveva assunto alcuna decisione nei confronti del comportamento posto in essere dal calciatore nel momento dell'esultanza per il gol siglato;

C) nel merito il comportamento contestato al calciatore non può considerarsi violativo delle norme dell'ordinamento sportivo né, tanto meno, minaccioso, in quanto si compendia in una modalità – sicuramente singolare ma perfettamente in linea con i canoni della lealtà sportiva – di esultanza che si pone allo stesso livello di altre forme di giubilo che altri calciatori, sia del passato sia ancora in attività, hanno fatto proprie trasformandole in veri e propri atteggiamenti personalizzati, idonei a contraddistinguere, in senso positivo, i vari beniamini delle tifoserie;

Rilevato che, ad avviso di questa Corte di Giustizia Federale coglie nel segno la preliminare censura – e, conseguentemente, l'eccezione difetto di legittimazione - fatta propria dalla società reclamante nell'atto introduttivo, circa l'inadeguatezza della relazione del collaboratore della Procura Federale a rendere possibile l'avvio dell'*iter* sanzionatorio in sede disciplinare per eventi verificatisi nel corso dello svolgimento di una gara, nel caso in cui, in particolare, i fatti di rilievo disciplinare selezionati nella relazione sono stati perfettamente percepiti dalla terna arbitrale che, su tali episodi, ha significativamente taciuto nei singoli rapporti stesi a fine gara, senza che nessun provvedimento sia stato assunto nell'immediatezza nei confronti del calciatore ovvero sia stato proposto dalla terna arbitrale o in conseguenza della relazione del Quarto ufficiale;

Ritenuto infatti che, la piana lettura del suindicato art. 35, comma 1.1, C.G.S. (che così testualmente recita: “i rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”) non può che condurre alla identificazione di una limitata gamma di atti ai quali l'ordinamento sportivo attribuisce la legittimazione all'avvio dell'*iter* sanzionatorio disciplinare stante la loro forza fidefacente, tra i quali certamente non rientra la relazione del collaboratore della Procura federale (che semmai può rientrare tra gli atti di cui possono avvalersi gli organi della giustizia sportiva quali indizi o elementi di prova, ai sensi della seconda parte del su richiamato comma 1.1), sicché va accolto sotto il profilo attinente alla irritualità della procedura che ha portato alla irrogazione della sanzione disciplinare nei confronti del calciatore Ferdinando Sforzini il reclamo proposto dall'U.S. Grosseto F.C..

Stimato che, cionondimeno e nel merito, questa Corte di Giustizia Federale, considerato che il contenuto dei documenti acquisiti nel corso della procedura testimonia dei gravi fatti di violenza

che si sono manifestati nell'ambito ed in occasione della gara in questione, determinati anche dall'atteggiamento fatto proprio dal calciatore Sforzini sia in campo (al momento dell'esultanza per il gol realizzato utilizzando un gesto intrinsecamente provocatorio) sia durante la sosta tra il primo ed il secondo tempo (quando ha ritenuto di assumere un atteggiamento non collaborativo verso i suggerimenti che gli provenivano dal direttore di gara, dai dirigenti delle squadre e dal collaboratore della Procura Federale, per sedare gli animi della tifoseria locale) ritiene che sussistano gli estremi per trasmettere gli atti alla Procura federale per il seguito di competenza.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie il reclamo con richiesta di procedimento d'urgenza come sopra proposto dall'U.S. Grosseto F.C. di Grosseto e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata.

Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per gli eventuali procedimenti di competenza.

2° COLLEGIO

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Dr. Umberto Maiello, Dr. Lucio Molinari, Avv. Mario Antonio Scino – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

5) RICORSO DEL PIACENZA CALCIO F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE DANIELE CACIA SEGUITO GARA TORINO/PIACENZA DEL 30.4.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 96 del 2.5.2011)

Il presente reclamo è stato presentato avverso la decisione resa in data 2.5.2011 dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – con Com. Uff. n. 96, con cui è stata inflitta al tesserato Daniele Cacia la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara “per avere, al 13° minuto del secondo tempo, colpito un avversario con uno schiaffo al volto”.

Nel corso della gara Torino/Piacenza del Campionato di Serie B disputata in data 30.4.2011 il direttore di gara signor Luigi Nasca comminava la sanzione dell'espulsione diretta dal terreno di giuoco del signor Daniele Cacia, tesserato in favore del Piacenza, al 13° minuto del 2° tempo.

La sanzione veniva inflitta in seguito alla segnalazione dell'assistente signor Giuseppe Stallone nel cui referto segnalava che *“il signor Cacia a giuoco in svolgimento all'altezza della ¾ di campo davanti alla mia postazione colpiva al volto con uno schiaffo un avversario facendolo cadere al suolo e procurandogli lieve dolore tanto che lo stesso non necessitava di cure mediche e poteva continuare la gara”*.

Il Giudice Sportivo, con il Comunicato Ufficiale precedentemente indicato, comminava la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara per *“avere al 13° del secondo tempo, colpito un avversario con uno schiaffo al volto”*.

La società reclamante oppone in difesa le seguenti motivazioni:

- errata interpretazione dell'episodio da parte del guardalinee;
- difformità tra la refertazione del guardalinee (e in ogni caso tra la reale ed effettiva dinamica dell'evento) e la contestualizzazione dei fatti operata dal Giudice Sportivo;
- eccessività e sproporzionalità della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo rispetto all'entità del fatto ascritto al calciatore e comunque risultante dai documenti ufficiali di gara;
- la corretta ricostruzione dell'episodio;
- assenza di condotta violenta da parte di Cacia.

Con il ricorso la società Piacenza ai fini di un'analitica ricostruzione del contatto avvenuto tra il calciatore Cacia e l'avversario del Torino Pratali, anche a mezzo di fotogrammi prodotti, evidenziava che nell'azione di contropiede del Piacenza il difensore Pratali tratteneva e stratonava vistosamente l'avversario (Cacia) per la maglia nel tentativo di ostacolarne l'avanzata verso la porta. Il Cacia continuava nella corsa e nel tentativo di liberarsi dalla stretta, spingeva indietro l'avversario.

Indica quindi che non si è trattato di schiaffo o di percossa ma del tentativo di liberarsi senza neanche guardare l'avversario.

Nella circostanza il guardalinee, da una distanza di non meno di 25 metri, richiamava l'attenzione del direttore di gara il quale provvedeva all'espulsione del signor Cacia il quale manifestava stupore e sorpresa per la decisione arbitrale.

Precisa dunque che l'azione contestata è imputabile esclusivamente al movimento naturale del giocatore Cacia che tentava di smarcarsi dal difensore che lo stava trattenendo al fine di raggiungere il pallone ritenendo che condotta del Cacia è non violenta: non quindi conseguenza della volontà di ledere l'avversario, bensì derivata dalla concitazione del gioco. Il contatto tra i calciatori è da ritenersi del tutto casuale.

La società reclamante, sulla base di quanto esposto, richiede in via principale l'annullamento integrale della sanzione inflitta al signor Cacia.

Esponde successivamente la segnalazione di alcune decisioni rese dagli organi di giustizia sportiva e della stessa Corte di Giustizia Federale, che certificano la corretta qualificazione del gesto – schiaffo.

In conclusione, richiede alla Corte di eseguire accertamenti in merito:

- alle decisioni del Giudice Sportivo e dei referti del guardalinee signor Stallone al riguardo di eventuali errori di contestualizzazione e interpretazione della condotta posta in essere dal signor Daniele Cacia;

- alla eccessiva e sproporzionata sanzione inflitta al signor Cacia anche rispetto a precedenti casi analoghi in materia.

Richiede inoltre di voler riformare la decisione del Giudice Sportivo annullando la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive o, in subordine, di ridurla ai minimi previsti, in considerazione delle circostanze attenuanti ricorrenti nel caso di specie.

In ultimo, richiede che la Corte proceda all'audizione del guardalinee e/o dell'arbitro della gara Torino/Piacenza del 30.4.2011, affinché forniscano chiarimenti in ordine all'effettiva portata dell'episodio anche presa visione dei fotogrammi prodotti nel ricorso

Tanto premesso, il Collegio, sentito appositamente l'autore del referto (l'assistente dell'arbitro), il quale ha confermato di aver visto il realizzarsi di un atto intenzionale ed in sé violento, ritiene che non vi siano gli estremi per modificare la sanzione inflitta dal primo Giudice.

Per questi motivi la C.G.F., sentito l'assistente di gara, respinge il reclamo come sopra proposto dal Piacenza Calcio F.C. S.p.A. di Piacenza.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6) RICORSO DELL'A.S. ROMA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE SIMONE PERROTTA SEGUITO GARA BARI/ROMA DEL 1.5.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 179 del 3.5.2011)

Con provvedimento del 3.5.2011, Com. Uff. n. 179, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A infliggeva al calciatore Perrotta Simone, in relazione alla gara Bari/Roma del 1.5.2011, la squalifica per 3 giornate effettive di gara "per avere, al 46° del secondo tempo, colpito un avversario con un pugno alla schiena".

Avverso tale decisione presentava reclamo la società A.S. Roma S.p.A. la quale sosteneva che il gesto realizzato dal calciatore Perrotta non poteva essere considerato violento in quanto idoneo a nuocere all'avversario, nel caso di specie il calciatore del Bari Masiello, il quale aveva ripreso il giuoco senza neppure ricorrere alle cure dei sanitari. Si chiedeva, pertanto, sulla scorta di conforme giurisprudenza, la riduzione della sanzione da tre ad una giornata con commutazione della seconda in un'equa ammenda a carico del calciatore.

All'odierna udienza la società appellante, ed il calciatore, hanno insistito per l'accoglimento delle sopraindicate richieste difensive.

Le doglianze difensive, a giudizio della Corte, possono trovare solo parziale accoglimento.

L'episodio, infatti è stato riferito dall'assistente arbitrale nei seguenti termini: " al 46° 2 Tempo il calciatore della Roma Simone Perrotta n. 20 colpisce alla schiena con un pugno il

calciatore del Bari Masiello Andrea, il quale non riportava conseguenze fisiche, a gioco in svolgimento”.

Nel referto il gesto del Perrotta, visto e descritto analiticamente dal collaboratore dell'arbitro non è però definito violento, mentre è pacifico che il giocatore del Bari, pur colpito, non abbia riportato nessuna conseguenza sul piano fisico, al punto che non si era reso neppure necessario ricorrere all'intervento dei sanitari della squadra.

Appare allora possibile, al fine di adeguare la qualificazione giuridica del fatto a quanto effettivamente avvenuto sul campo, inquadrare l'atto posto in essere dal giocatore della Roma nell'ambito del comportamento gravemente antisportivo piuttosto che violento, comunque censurabile, ma con la conseguenza che può ridursi la sanzione inflitta da 3 a 2 giornate di squalifica, misura più correttamente commisurata, anche sul piano dosimetrico, alla natura, all'entità ed al momento di svolgimento (gioco in svolgimento) dell'infrazione commessa.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.S. Roma di Roma e, per l'effetto, riduce la sanzione inflitta a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

7) RICORSO DELL'A.S. ROMA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE DANIELE DE ROSSI SEGUITO GARA BARI/ROMA DEL 1.5.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 179 del 3.5.2011)

Con decisione pubblicata mediante il Com. Uff. n. 179 del 3.5.2011, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A ha applicato nei confronti del signor Daniele De Rossi, calciatore tesserato della A.S. Roma S.p.A., la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara *“per avere, al 3° minuto del secondo tempo, colpito intenzionalmente un avversario con una gomitata al volto”*.

Avverso la decisione del Giudice di prime cure, hanno interposto reclamo la società della Roma ed il calciatore Daniele De Rossi, all'uopo contestando la ricostruzione dei fatti in cui impinge la sanzione inflitta, di cui, comunque, lamentano la sproporzione rispetto agli addebiti. Sulla scorta del descritto costruito giuridico, i reclamanti hanno, quindi, concluso per una parziale riforma della decisione impugnata, con conseguente riduzione della sanzione della squalifica da tre a due giornate effettive di gara, se del caso con una commutazione della terza in un'equa ammenda.

Analoghe conclusioni sono state rassegnate all'esito della discussione.

Il reclamo è infondato e, pertanto, va respinto.

Vale, anzitutto, premettere che alcun dubbio residua sull'esatta dinamica dei fatti, puntualmente ricostruiti nel rapporto dell'arbitro, assistito, com'è noto, da fede privilegiata.

Ed, invero, mette conto evidenziare, coerentemente con le univoche risultanze del suddetto rapporto, che il calciatore De Rossi, nel corso della partita Bari/Roma, *“...durante un'azione di gioco colpiva con il gomito il volto di un avversario, il quale non riportava danni fisici”*.

A fronte delle divisate risultanze istruttorie – cui la disciplina di settore riconnette una speciale forza rappresentativa – va ritenuta recessiva la diversa, ed alternativa ricostruzione offerta nell'atto di reclamo secondo cui il colpo inferto all'avversario sarebbe, invece, da imputare a movimenti scomposti del braccio destro durante un normale contrasto di gioco.

D'altro canto, deve soggiungersi che la circostanza dell'esecuzione del comportamento in addebito durante una fase di gioco non può di certo essere invocata – con la pretesa automaticità – ai fini della invocata derubricazione dell'imputazione.

Anche in siffatte evenienze resta, infatti, apprezzabile nel suo evidente disvalore giuridico ogni forma di condotta violenta, quale oggettivamente è una gomitata.

Né hanno pregio le residue osservazioni difensive – non supportate, peraltro, da concludenti elementi di riscontro – sulla pretesa involontarietà del gesto, attesa la posizione del tutto innaturale del gomito rispetto a quella normalmente assunta in un ordinario movimento di corsa, sebbene contrastato dall'avversario.

D'altro canto, le circostanze in cui si è consumata la condotta in addebito inducono ad escludere errori, da parte del direttore di gara, nella percezione della descritta azione violenta.

Il comportamento tenuto dal calciatore – che gli stesso reclamanti riconoscono avere un contenuto rilevante sotto il profilo disciplinare e quindi degno di sanzione (sebbene attenuata) – appare, in definitiva, connotato da quei tratti di particolare gravità che rendono legittima la irrogazione delle tre giornate di squalifica effettive disposta dal Giudice Sportivo Nazionale. Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il reclamo va respinto e, per l'effetto, s'impone l'addebito della tassa reclamo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'A.S. Roma di Roma.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

8) RICORSO DELLA REGGINA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE INFLITTA AL CALC. ADEJO DANIEL SEGUITO GARA REGGINA/VARESE DELL'8.5.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 99 del 9.5.2011)

Con provvedimento del 9.5.2011, Com. Uff. n. 99 il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, in relazione alla gara Reggina/Varese dell'8.5.2011, infliggeva al calciatore della Reggina Adejo Daniel la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara e dell'ammonizione “per avere, al 37° del primo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito intenzionalmente un avversario con una gomitata al volto; infrazione rilevata da un assistente”.

Avverso tale decisione presentava reclamo la società Reggina Calcio S.p.A. sostenendo che, in realtà, il calciatore Adejo non aveva posto in essere alcuna condotta violenta, ma aveva semplicemente seguito lo svolgimento dell'azione di giuoco nel corso della quale si era determinata una frapposizione fisica con il calciatore avversario, la cui più esile struttura ne aveva causato la caduta a terra. Si era trattato, inoltre, di un normale fallo di giuoco e non di un episodio avvenuto a palla lontana, in quanto i due calciatori protagonisti dell'episodio correvano verso la sfera per raggiungere la stessa in seguito ad un lancio in profondità. Il giocatore colpito, infine, non aveva riportato alcuna lesione, tanto che aveva ripreso a giocare senza alcuna conseguenza lesiva.

Si chiedeva, pertanto l'annullamento o, in via subordinata la riduzione nella misura ritenuta di giustizia, della sanzione inflitta.

La società reclamante chiedeva anche di essere personalmente ascoltata, ma alla odierna riunione non era presente.

Le doglianze difensive non possono, a giudizio della Corte, trovare accoglimento.

Le argomentazioni addotte, infatti, si limitano a contestare, senza peraltro addurre elementi di novità, quanto riportato nel suo referto dall'assistente di gara dell'arbitro il quale ha esplicitamente descritto l'episodio nei termini seguenti: “ a giuoco in svolgimento ma lontano dall'azione di giuoco, colpiva un avversario che correva nella sua direzione con una violenta gomitata al volto, tutto questo disinteressandosi dell'azione...”.

Risultano, allora, evidenti, perché visti chiaramente e descritti analiticamente, sia la volontarietà che la portata violenta del gesto compiuto dal calciatore sanzionato, non assumendo alcun rilievo la fortunata circostanza dell'assenza di conseguenze lesive per il giocatore che ha subito il colpo, ben potendo l'attività violenta posta in essere esaurirsi nell'ambito delle percosse.

In assenza di qualsiasi elemento che possa anche solo indurre a dubitare del contenuto del rapporto, fonte privilegiata di prova, dell'assistente di gara, non appare allora possibile accogliere il motivo principale di reclamo. Neppure vi è spazio per una riduzione della sanzione inflitta se solo si tengono presenti non solo le modalità di svolgimento dell'episodio, che non può sicuramente essere considerato di particolare tenuità, ma anche l'entità della sanzione stessa che risulta essere praticamente pari al minimo edittale previsto dalla norma.

Il non accoglimento del ricorso importa l'incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Reggina Calcio S.p.A. di Reggio Calabria.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma 3 ottobre 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete